

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"ADA CON... DI RAVENNA - APS"

L'anno 2020, il giorno 07 del mese ottobre, alle ore 16,00, in Cervia Piazza della Resistenza n. 2, sono presenti in proprio n.15 soci, come da avviso di convocazione del 9 settembre 2020. Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor CIANI ANTONIO, il quale dichiara che l'Assemblea straordinaria dell'Associazione ADA CON... DI RAVENNA - APS, convocata in seconda convocazione è validamente costituita per deliberare sul seguente,

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica della denominazione dell'Associazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore;
- 2) Modifica ed approvazione nuovo statuto, in adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Fantini Franca, la quale accetta.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) per il mantenimento della qualifica di Associazione di Promozione Sociale. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "ADA CON...DI RAVENNA-APS" a "ADA CON Ravenna PER LA PROMOZIONE SOCIALE APS". L'Assemblea approva all'unanimità.

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli da modificare, detto statuto, così come sopra modificato, composto di 24 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di registro, e di bollo, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 16,45, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

(Fantini Franca)

(Ciani Antonio)

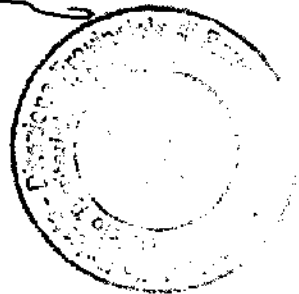
Fantini Franca

Ciani Antonio

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DI RAVENNA
UFFICIO DI RAVENNA
Registrato 26 OTT. 2020
Serie 3
IL DIRETTORE TERRITORIALE

~~IL DIRETTORE TERRITORIALE~~
Dott. ~~Carlo Frosina~~

Paolino Rizzo



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale **"ADA CON Ravenna PER LA PROMOZIONE SOCIALE APS"**

Titolo I Costituzione

Art. 1 Costituzione

È costituita con sede legale nel Comune di Ravenna, l'Associazione di Promozione Sociale denominata **"ADA CON Ravenna PER LA PROMOZIONE SOCIALE APS"** (di seguito, per semplicità, l'"Associazione"), ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche.

L'Associazione, quale ente del terzo settore non commerciale e senza scopo di lucro, si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere a norma del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore) – in particolare del Titolo V, Capo II, *"Delle associazioni di promozione sociale"* – e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Organo d'Amministrazione ha facoltà d'istituire sedi operative secondarie.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale che non persegue fini di lucro. In essa, a tutti i livelli, vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.

L'Associazione, altresì, non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di carattere sociale, civile e culturale anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

A tal fine svolge in favore dei propri associati e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto.

Art. 3 durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 D. Lgs. del 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- assistenza e servizi sociali, sanitari e socio-sanitari;
- apprendimento permanente, attività culturali, artistiche, di interesse sociale con finalità educative;
- salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e delle risorse naturali anche nell'ambito della protezione civile;
- socializzazione, attività ricreative e produttive, senza scopo di lucro, di interesse sociale;
- turismo di interesse sociale e culturale;
- contrasto alla povertà educativa e di prevenzione della dispersione scolastica;
- cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;

- contrasto al disagio abitativo rivolto a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- realizzazione di orti e giardini sociali;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione del volontariato e dei diritti umani, civili, sociali, e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi d'acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- interventi di richiesta di affidamento e riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- sostegno alle fragilità e contrasto alle povertà con particolare riferimento agli anziani, alle donne, ai minori e ai disabili;
- promozione dell'invecchiamento attivo e delle relazioni intergenerazionali;
- tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. n. 1409/63.

Sostenere l'educazione permanente degli adulti, convinta che tra i diritti fondamentali degli anziani ci sia anche il diritto all' educazione ed alla cultura per tutto l'arco della vita.

Incentivare tra gli anziani nuovi saperi e nuove conoscenze significa anche combattere l'esclusione sociale e migliorare la qualità della vita individuale, sociale e professionale.

Favorire la socializzazione degli anziani promuovendo attività culturali legate al turismo, attività sportive, ricreative e di formazione, atte anche a favorire lo scambio culturale e l'incontro tra persone di tutte le età. Favorire il rapporto intergenerazionale, nella convinzione che lo scambio di esperienze tra anziani e giovani sia alla base di una società solidale ritenendo che gli anziani costituiscano una risorsa fondamentale del vivere civile.

Ovviare o prevenire eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione, ha il compito di realizzare, senza fini di lucro, un luogo di incontri ed iniziative, di organizzare servizi e di sviluppare programmi di carattere ricreativo, culturale, ludico-sportivo, sociale e assistenziale che vedano gli associati ad un tempo destinatari e protagonisti.

Di svolgere attività di utilità con finalità di solidarietà sociale, culturale e civile a favore di associati o di terzi, in particolare verso gli anziani e le persone in situazioni svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Al suo interno nessuno è discriminato in ragione del suo credo politico, religioso, per motivi etnici, razziali, di sesso, anzianità.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Art. 5 Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività:

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi e ai soci dell'Associazione nazionale cui aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del Codice del Terzo Settore;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. La loro individuazione, integrazione e modifica sarà compito dell'Organo d'Amministrazione.

In particolare, l'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Al riguardo, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni degli associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Art. 6 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con Enti Pubblici e privati, sia in sede Nazionale che internazionale, per la realizzazione d'intenti, programmi ed iniziative comuni. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con associazioni, istituti, fondazioni, cooperative e imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Titolo III Funzionamento

Art. 7 Esercizio Sociale, bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere depositati presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della seduta dell'Assemblea e potranno essere consultati da ogni socio.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, comunque appartenenti all'Associazione nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

denominate a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 23 del presente statuto.

Art.9 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi di Enti Pubblici e privati finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- attività di raccolta fondi;
- erogazioni liberali;
- titoli di solidarietà;
- attività commerciali marginali.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art.10 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dall' Organo d'Amministrazione. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dall' Organo d'Amministrazione, anche con modalità elettroniche.

Titolo IV I Soci

Art.11 Adesione all'Associazione

Il numero degli associati è illimitato.

Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente statuto e del regolamento, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Possono aderire all'associazione persone fisiche che condividono gli scopi del presente statuto, del regolamento, le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all' Organo d'Amministrazione dell'Associazione una domanda scritta che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, inoltre dovrà dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione propone e di accettare e rispettare lo statuto ed il regolamento.

L'avvenuta iscrizione è comunicata al diretto interessato e annotata nel libro degli associati.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti. I soci minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Possono inoltre diventare soci dell'Associazione tutte le associazioni dotate o meno di personalità giuridica che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'Associazione, abbiano sede legale nello stesso Comune in cui ha sede l'Associazione e non abbiano scopo di lucro.

In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato. Il candidato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, entro 30 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Art. 12 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- α) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione;
- β) a partecipare alle attività e alle manifestazioni promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- χ) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- δ) a partecipare alle assemblee;
- ε) ad approvare e modificare gli statuti e i regolamenti;
- φ) ad approvare i bilanci;
- γ) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Art. 13 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza degli statuti, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare annualmente la quota sociale decisa dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione.

Art. 14 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde:

- α) per dimissioni;
- β) per non aver versato la quota associativa annualmente;
- χ) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- δ) per decesso;
- ε) per revoca a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- φ) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali

dell'Associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione.

Competente in merito alla revoca della qualifica di socio, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è l'Organo d'Amministrazione dell'Associazione. Contro le deliberazioni dell'Organo d'Amministrazione, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 15 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo d'Amministrazione;
- il Presidente

Art. 16 L'Assemblea

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti dell'Organo d'Amministrazione o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea in via ordinaria:

- approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

in via straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, con la maggioranza qualificata di cui al successivo art. 23 del presente statuto;

• delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, conformemente alle disposizioni del Codice civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Le votazioni sia nell'Assemblea ordinaria che in quella straordinaria sono palesi. In ogni caso, la maggioranza dei presenti può chiedere che la deliberazione sia adottata mediante scrutinio segreto.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art. 17 L'Organo d'Amministrazione

È eletto dall'Assemblea. È composto con un minimo 3 ad un massimo di 11 membri compreso il Presidente. E' composto unicamente dai soci dell'Associazione. I suoi componenti durano in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

R4 L'Organo d'Amministrazione decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

• mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;

• elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;

• attua gli indirizzi dell'Assemblea;

• assegna gli incarichi di lavoro;

• approva i programmi di Attività;

• approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;

• coadiuva il Presidente nella predisposizione, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore, dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;

• elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

• documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.;

• elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, il Vice Presidente;

• delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente

dell'Associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.

L'Organo Amministrazione è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni quattro mesi, la convocazione, con libertà di mezzi, deve avvenire dieci giorni prima della data di svolgimento. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri dell'Organo Amministrazione, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno

essere riportate nel libro delle deliberazioni dell' Organo d'Amministrazione.
I membri dell' Organo d'Amministrazione devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Il potere di rappresentanza attribuito ai membri dell'Organo d'Amministrazione è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al precedente capoverso avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.
Al conflitto di interessi dei membri dell'Organo d'Amministrazione si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 18 Il Presidente

È eletto dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea non approva il bilancio d'esercizio.
Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega dell' Organo d'Amministrazione, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone all' Organo d'Amministrazione la nomina del Vice Presidente.

Predispose per l'Assemblea il bilancio di esercizio e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 19 Il Vice Presidente

L'Organo d'Amministrazione può nominare, su proposta del Presidente, un Vice Presidente ed il Segretario.

Il Vice Presidente rappresenta il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e svolge le relative funzioni. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua cessazione, fino a nuova elezione. Il Vice Presidente ed il Segretario durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 20 Onorabilità e incompatibilità

Per ricoprire le cariche di Presidente e membro dell'Organo d'Amministrazione oltre a quanto previsto dallo statuto, si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza previsti dal regolamento nazionale e dalle norme contenute nel codice civile e nel Codice del Terzo Settore.

TITOLO VI Disposizioni varie e finali

Art. 21 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del

Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del citato D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

Art. 22 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto disposto dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al

Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, al Codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 23 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o altri enti del terzo settore non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al precedente capoverso avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 24 Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

